



Atto TOANH1

Settore T Ambiente/Pianificazione Territoriale

Servizio AX Amministrativo Ecologia

U.O. 0034 Staff

Ufficio T999 Segreteria

C.d.R. 0023 Ecologia ed Ambiente

Autorizzazione impianto

N. Reg. Decr. 404/2008 Data 4/06/2008

N. Protocollo 57328/2008 2

Oggetto: Ditta T.ER.R.A. S.r.l. con sede in Paese (TV)

Rinnovo autorizzazione all'esercizio impianto

recupero rifiuti speciali non pericolosi inerti

D.Lgs152/06 e L.R. 3/2000.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il D.D.P. 744/2003 del 04/06/2003 con

il quale la ditta T.ER.R.A. Srl (C.F.02392410268)

con sede legale in Comune di Paese, via Baldrocco

80, è stata autorizzata ad effettuare attività di

recupero di rifiuti attraverso operazioni di

triturazione, vagliatura, e separazione, tramite

apposito impianto su un'area così individuata

catastralmente: comune di Paese, Sez. A, Eg.1,

mappali 144p e 146p, compresa nella discarica per

rifiuti inerti sita in via E.Toti, presso la ex-

cava denominata "Castagnole", fino al 01/06/2008;



RICHIAMATO il D.D.P. 372/2006 del 23/05/2006, che ha modificato il D.D.P. 744/2003 del 04/06/2003, autorizzando la nuova ubicazione dell'impianto di recupero inerti nell'area come indicata nella tavola A del 02/03/2006 allegata allo stesso decreto, e catastalmente individuata in comune di Paese, Fg.23, mapp.36p, 156p e 157p, fino all'01/06/2008;

RICHIAMATI, inoltre, il D.D.P.698/2006 del 09/10/2006 e il D.D.P.833/2006 del 13/12/2006 di integrazione e modifica delle garanzie finanziarie dell'impianto di recupero rifiuti inerti sopracitato;

CONSIDERATO che nel corso dell'istruttoria per il rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto in parola si sono individuati, di concerto con ditta e Amministrazione Comunale i seguenti interventi, volti al miglioramento gestionale dell'impianto medesimo:

- predisposizione di una piazzola impermeabile con gestione delle acque, per la verifica dei carichi in ingresso;
- potenziamento del sistema di abbattimento delle polveri;

RITENUTO pertanto di richiedere gli adeguamenti



individuati nell'istruttoria per il rilascio
del rinnovo;
DATO ATTO che tali adeguamenti, in particolare
quelli inerenti il lay-out dell'impianto e la
gestione dello stesso necessitano di tempistiche
adeguate per la loro realizzazione;
RITENUTO di concedere un tempo congruo per
realizzare tali adeguamenti;
VISTE le seguenti garanzie finanziarie:
• polizza RCI n. 6138101566740 e successive
appendici, valida fino al 01/06/2008;
• polizza fidejussoria n. 1713758 rilasciata
dalla Coface assicurazioni S.p.A., con
validità fino al 01/12/2008;
VISTA la D.G.R.V. n. 2528 del 14/07/1999, che
prescrive per le attività di recupero di rifiuti
la presentazione di una polizza assicurativa della
responsabilità civile inquinamento e una
fidejussione bancaria o assicurativa, a garanzia
dei costi di recupero o smaltimento di rifiuti e
dei costi necessari per la bonifica dell'area e
delle installazioni;
CONSIDERATO che la D.G.R.V. 2528/1999, alla
lettera B) prevede di sottoporre a rivalutazione
ISTAT del costo della vita l'ammontare delle somme



garantite con la polizza fideiussoria;

CONSIDERATO che l'importo originariamente previsto in base alla DGRV 2528/1999 di 103,29 Euro/tonnellata, per rifiuti presenti nell'impianto in parola, debba essere rivalutato al 31.12.2007 a 124,00 Euro/tonnellata;

RITENUTO di rilasciare un'unica autorizzazione ricomprendente l'attività di gestione dei rifiuti, e le emissioni diffuse;

VISTE la L.R. 3/2000, DGRV 2528/1999, la DGRV 2966/2006;


VISTO il DM 5/02/1998 come modificato dal DM 186/2006;

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - La ditta T.ER.R.A. (C.F.02392410268), con sede legale in Comune di Paese, via Baldrocco 80, è autorizzata, ai sensi dell'art. 210 e degli artt. 270 e 271 del D.Lgs. 152/2006, alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi inerti sito nel comune di Paese, nell'area indicata nella tavola A del 02/03/2006 e catastalmente individuato al foglio n. 23, mappali



36p, 156p e 157p. La presente autorizzazione ha validità sino al 01/06/2018.

ART. 2 - Presso l'impianto possono essere conferiti esclusivamente i seguenti rifiuti speciali non pericolosi inerti:

TIPOLOGIA A:


- 01.04.08 - Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07*;
- 01.04.09 - Scarti di sabbia e argilla;
- 01.04.10 - Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07*;
- 01.04.13 - Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07*;

TIPOLOGIA B:

- 17.01.01 - Cemento;
- 17.01.02 - Mattoni;
- 17.01.03 - Mattonelle e ceramiche;
- 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06*;
- 17.08.02 - Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01*;
- 17.09.04 - Rifiuti misti dell'attività di




	costruzione e demolizione, diversi da quelli di	
	cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02* e 17.09.03*;	
	TIPOLOGIA C:	
	- 17.02.02 - Vetro;	
	TIPOLOGIA D:	
	- 17.05.08 - Pietrisco per massicciate ferroviarie	
	diverso da quello di cui alla voce 17.05.07*;	
	TIPOLOGIA E:	
	- 17.05.04 - Terra e rocce, diverse d quelle di	
	cui alla voce 17.05.03*.	
	- 20.02.02 - terra e roccia.	
	I rifiuti possono essere accettati in impianto	
	solo qualora siano rispettate le seguenti	
	prescrizioni:	
	- rifiuti di cui alla TIPOLOGIA A,B,C,D: devono	
	essere accompagnati da una scheda descrittiva del	
	rifiuto di cui al seguente art 4, punto 5,	
	compilata e sottoscritta dal produttore e/o da	
	verifiche analitiche che ne attestino la non	
	pericolosità e la natura inerte (tra cui il test	
	di cessione). La scheda, complementare al	
	formulario di trasporto, deve essere conservata in	
	impianto. Qualora l'impianto accerti in fase di	
	ricezione, una discrepanza fra quanto dichiarato	
	nella documentazione di accompagnamento al rifiuto	



e/o nel formulario oppure ritenga necessario
effettuare ulteriori indagini sul rifiuto, il
rifiuto deve restare confinato nell'area di
conferimento fino all'ottenimento delle
certificazioni analitiche. Qualora, a seguito
delle verifiche analitiche, il rifiuto non sia
classificabile come non pericoloso ed inerte, e
quindi non si possa escludere il rischio di
rilascio di sostanze nocive per l'ambiente, esso
deve essere restituito al produttore ovvero
inviato ad idoneo impianto di
recupero/smaltimento;
- rifiuti di cui alla TIPOLOGIA E: le terre e rocce
diverse da quelle di cui alla parte I del allegato
al presente provvedimento, prima del conferimento
presso l'impianto, sono soggette alla verifica del
rispetto del limite della Colonna B della
dell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V del
D.Lgs.152/2006; è vietato il conferimento presso
l'impianto di terre e rocce contenenti
contaminanti in concentrazioni superiori a quelle
previste dalla Colonna B, Tabella 1 dell'Allegato
5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs.152/2006.
ART. 3 - La ditta è autorizzata a svolgere la
messa in riserva (R13) funzionale alle operazioni



di recupero e l'attività di recupero (R5) di
rifiuti inerti speciali non pericolosi per la
produzione di materie prime secondarie per
l'edilizia, mediante fasi meccanicamente e
tecnologicamente interconnesse di macinazione,
vagliatura, selezione granulometrica e separazione
della frazione metallica e delle frazioni
indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti
di natura lapidea a granulometria idonea e
selezionata. Le materie prime secondarie saranno
destinate alla realizzazione di riempimenti, di
reinterri, di rilevati e sottofondi stradali,
ferroviari e portuali, piazzali industriali, e
devono rispettare i seguenti requisiti:
- eluato conforme a quanto previsto in all.3 del
D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e,
- per la TIPOLOGIA B di cui all'art. 2 anche le
caratteristiche di cui alla circolare del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205 e
s.m.i..
I materiali ottenuti dalla lavorazione che non
rispettano i requisiti di cui sopra devono essere
considerati rifiuti e come tali gestiti.
ART. 4 - La Ditta deve gestire l'impianto nel



rispetto dell'art. 178 del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:

- 1) la quantità massima di rifiuti conferibili trattabili nell'impianto è di 90.000 ton/anno;
- 2) la quantità massima consentita di rifiuti presenti istantaneamente nell'impianto è di 6030 ton pari a 4020 mc circa adottando un peso unitario di volume di 1,5 ton/mc; tale quantità è comprensiva anche dei rifiuti esitati dalle operazioni di recupero;
- 3) la quantità massima di rifiuti trattati giornalmente è di 450 ton;
- 4) è vietata la miscelazione di rifiuti tra loro e/ o con altri materiali, realizzata allo scopo di diluire il contenuto di contaminanti così da rendere assoggettabili al recupero partite di rifiuti non dotate in origine di idonee caratteristiche;
- 5) la ditta deve predisporre una scheda di descrizione del rifiuto, in cui il produttore che intende conferire il rifiuto in impianto dichiara e chiarisca almeno quanto segue:
tipologia di rifiuto, denominazione sociale del produttore, sede legale del produttore, luogo di provenienza del rifiuto, stato fisico del




	rifiuto e modalità di confezionamento,	
	descrizione del processo produttivo e delle	
	materie prime che hanno originato il rifiuto,	
	descrizione dell'eventuale processo di pre-	
	trattamento e delle materie prime in esso	
	utilizzate;	
	tutti i rifiuti in ingresso possono essere	
	accettati in impianto solamente se accompagnati	
	dalla scheda sopraccitata, compilata e	
	sottoscritta dal produttore e/o da verifiche	
	analitiche che attestino la non pericolosità e	
	l'inerzia del rifiuto (tra cui il test di	
	cessione). Tale documentazione, complementare	
	al formulario di trasporto, dove essere	
	conservata in impianto;	
	6) deve essere sempre presente idonea	
	cartellonistica che permetta il preciso ed	
	univoco riconoscimento dei rifiuti, dei rifiuti	
	in attesa di omologazione quali MPS, dei rifiuti	
	esitati dalle operazioni di recupero e destinati	
	ad altro idoneo impianto, delle materie prime	
	seconde;	
	7) l'area di pertinenza della MPS deve essere	
	suddivisa in due settori distinti, uno destinato	
	al deposito dei rifiuti trattati ma in attesa	



	delle verifiche analitiche e l'altro al deposito	
	della MPS;	
	8) i rifiuti polverulenti devono essere gestiti con	
	le cautele necessarie per evitarne il trasporto	
	eolico, essendo vietato, il conferimento di	
	rifiuti polverulenti o finemente suddivisi in	
	assenza di specifici sistemi di contenimento e/o	
	modalità di conduzione dell'impianto tali da	
	evitarne la dispersione;	
	9) i materiali a base di vetro non devono essere	
	contaminati da sostanze chimiche;	
	10) i rifiuti ascritti ai codici 01.04.xx devono	
	derivare dal solo trattamento fisico (non	
	chimico) di minerali non metalliferi e non	
	devono essere contaminati da agenti chimici;	
	11) i rifiuti, derivanti dalle operazioni di	
	recupero, devono essere depositati in cassoni e/	
	o contenitori a tenuta, coperti a fine	
	lavorazione e comunque atti a preservare il	
	contenuto dal dilavamento meteorico;	
	12) presso l'impianto devono essere utilizzati i	
	soli macchinari previsti da progetto o con	
	caratteristiche equivalenti;	
	13) i rifiuti conferiti in impianto devono essere	
	gestiti per partite, le cui caratteristiche sono	



	determinate secondo le seguenti modalità:	
	a) la partita deve essere composta da rifiuti compatibili con la tipologia, anche se derivanti da produttori diversi e/o conferimenti successivi;	
	b) ogni partita deve essere tenuta distinta e delimitata;	
	c) ciascuna partita deve essere univocamente determinata tramite numerazione progressiva;	
	d) la partita deve essere dichiarata chiusa al momento di avviarla alle operazioni di recupero (macinatura, vagliatura e selezione granulometrica);	
	e) per ciascuna partita chiusa deve essere tenuta traccia dei codici, delle provenienze e dei quantitativi dei rifiuti in essa contenuti; deve infine essere tenuta traccia del quantitativo complessivo di rifiuti costituenti la partita;	
	f) non è consentita l'aggiunta di ulteriore materiale ad una partita chiusa;	
	g) il rifiuto appartenente ad una partita non ancora chiusa non può essere avviato al recupero né uscire dall'impianto;	
	h) il rifiuto in ingresso all'impianto e destinato direttamente alla lavorazione, senza subire	



alcuna operazione di messa in riserva, deve costituire una partita a sé stante;

i) il rifiuto lavorato in attesa di omologazione

come materia prima seconda e le materie prime seconde devono essere individuate in partite;

tali partite possono essere generate anche dalla

lavorazione di rifiuti gestiti per partite

diverse; le partite di rifiuto lavorato e della

materia prima seconda devono essere tenute

distinte e delimitate, univocamente determinate

con numerazione progressiva, per ciascuna di

esse deve essere indicato da quali partite di

rifiuti si generano, e sulle quali andranno

eseguite le analisi di cui all'allegato 3 del DM

5/02/1998, nonché, per i rifiuti appartenenti

alla la TIPOLOGIA B di cui all'art 2 del

presente decreto, anche quanto previsto dalla

Circolare del Ministero dell'Ambiente e della

tutela del Territorio 15 luglio 2005 n.

UL/2005/5205; le partite dovranno, in ogni caso,

avere dimensione massima di 3000 mc.;

14) i rifiuti con codici CER 17.05.04 e 20.02.02,

appartenenti alla TIPOLOGIA E di cui all'art.2

del presente decreto, devono essere gestiti


secondo le seguenti prescrizioni:




a) le terre e rocce di cui alla parte I del
allegato al presente provvedimento e le terre e
rocce per le quali sia stata analiticamente
verificata la presenza di contaminanti in
concentrazioni inferiori o uguali a quelle
previste dalla Colonna A Tabella 1 dell'Allegato
5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs.152/2006 possono
essere miscelate tra di loro senza restrizione
alcuna e costituire partite miste, purché sia
evitata ogni miscelazione e/o commistione con
terre e rocce diverse da quelle al presente punto;
b) le terre e rocce diverse da quelle di cui alla
parte I del allegato al presente provvedimento o
con concentrazioni di contaminanti superiori a
quelle della Colonna A e inferiori o uguali a
quelle della Colonna B Tabella 1 dell'Allegato 5,
Parte IV, Titolo V del D.Lgs.152/2006, devono
essere stoccate e gestite per partite omogenee in
termini di contenuto di contaminanti; tali partite
non devono essere miscelate tra loro né con altri
rifiuti ed in particolare con altre terre e rocce;
c) gli impieghi delle terre di cui al precedente
p.to b) devono essere compatibili con quanto
previsto dalla Legge in relazione al grado di
contaminazione di detti materiali e devono essere



preventivamente verificati sotto la diretta
responsabilità della ditta; in particolare
l'impiego per reinterri, riempimenti e operazioni
similari deve avvenire previa verifica della
compatibilità dei materiali con la destinazione
urbanistica del sito in cui è previsto il loro
impiego; è escluso l'impiego in zone con
destinazione d'uso agricolo di materiali di cui al
precedente p.to b);
15) i valori limite delle sorgenti sonore
provenienti dall'impianto in attività devono
rispettare i limiti previsti dalle normative
vigenti nonché dai regolamenti comunali;
16) il conferimento di rifiuti classificati come
urbani ai sensi dell'art 184, comma 2 del D.Lgs
152/06 può avvenire nel rispetto dei vigenti
strumenti pianificatori in materia.
ART.5 - EMISSIONI - La ditta è tenuta ad impedire
le emissioni diffuse di polveri nella
manipolazione, trasporto, carico, scarico e
stoccaggio dei prodotti polverulenti adottando
idonee misure per il loro abbattimento, osservando
le seguenti prescrizioni:
a) l'area dedicata all'attività di stoccaggio
inerti, frantumazione inerti, stoccaggio



	materiale frantumato e movimentazione del	
	frantumato devono essere dotate di barriera	
	arborea con essenze sempreverdi o a foglie	
	persistenti, ovvero reti antipolvere, di altezza	
	adeguata, comunque non inferiore all'altezza dei	
	cumuli, orientate in modo da contrastare	
	l'effetto dei venti prevalenti e limitare le	
	emissioni diffuse di polveri;	
	b) la pavimentazione delle strade e dei piazzali,	
	percorsi da mezzi di trasporto e d'opera, deve	
	essere tale da non dar luogo ad emissioni di	
	polveri che devono quindi essere mantenute in	
	buono stato di pulizia e manutenzione;	
	c) al fine di impedire il sollevamento e la	
	diffusione delle polveri nelle fasi di	
	movimentazione del materiale, durante la	
	circolazione dei mezzi e nella fase di	
	stoccaggio del materiale, deve essere	
	installato, entro 90 gg dalla ricezione del	
	presente decreto, un apposito impianto fisso o	
	mobile di irrorazione per bagnare i piazzali e	
	le strade di accesso all'area di lavoro fonte di	
	emissioni polverulente;	
	d) le operazioni di frantumazione devono essere	
	dotate di un sistema di nebulizzazione ad acqua	



nei punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali;

e) le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento delle polveri devono essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;

f) qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento delle polveri necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

ART.6 - GESTIONE DELLE ACQUE - La ditta deve presentare, entro 60 gg dal ricevimento del presente decreto, il progetto per la realizzazione di una piazzola destinata al conferimento dei rifiuti in ingresso dove effettuare il controllo di conformità finalizzato a verificare l'assenza di materiali o manufatti potenzialmente inquinanti. Tale piazzola dovrà essere pavimentata



in modo impermeabile e tenuta distinta dalla successiva zona di messa in riserva. Il progetto presentato deve prevedere per la piazzola citata la gestione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia, secondo i dettami della normativa vigente di settore. La ditta deve presentare documentazione tecnica idonea per la definizione delle caratteristiche tecniche e dimensionali della piazzola e del sistema di gestione delle acque, l'ubicazione della stessa.

Il progetto presentato deve essere sottoposto alla valutazione della presente Amministrazione.

La realizzazione della piazzola potrà avvenire previo parere positivo della stessa Amministrazione.

ART. 7 - La ditta deve fornire una polizza fideiussoria avente validità sino almeno al 01/12/2018 e di importo almeno pari a 747.720,00 Euro (settecentoquarantasettesettecentoventi/00 Euro) e stilata secondo il fac-simile scaricabile dal seguente sito internet http://ecologia.provincia.treviso.it/rifiuti_comunicazioni.asp?idunita=9.

La ditta deve, inoltre, produrre polizza di responsabilità civile inquinamento pari almeno a



520.000,00 Euro (cinquecentoventimila/00 Euro) con	
validità sino almeno al 01/06/2018.	
ART. 8 - L'Amministrazione Provinciale di Treviso	
si riserva di respingere le garanzie finanziarie	
considerate non conformi alla normativa o a quanto	
previsto dal presente Decreto.	
ART. 9 - Nel caso di variazione del tecnico	
responsabile dell'impianto, la ditta deve	
tempestivamente comunicare a questa	
Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita	
nota di accettazione da parte dell'incaricato.	
ART. 10 - Il presente atto, poiché rilasciato ai	
sensi degli articoli 210, 270 e 271 del D.Lg.	
152/2006, non sostituisce visti pareri e	
concessioni, nonché eventuali altri atti	
autorizzativi. Pertanto la presente autorizzazione	
è accordata restando comunque salvi gli eventuali	
diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le	
eventuali autorizzazioni, di competenza di altri	
Enti.	
ART. 11 - Ogni variazione impiantistica, fermi	
restando gli obblighi di legge, deve essere	
comunicata preventivamente a questa	
Amministrazione, corredata degli eventuali	
elaborati tecnici, ai sensi dell'art. 23, comma 6	
	Pag. 19 di 20




e dell'art. 26, comma 6 della L.R. 3/2000.

Modifiche sostanziali dell'impianto, che comportino variazioni quali-quantitative delle emissioni, ed il trasferimento dell'impianto in altra sede, devono essere preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 269 commi 2 e 8 del D.Lgs. 152/2006.

ART. 12 - La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta nei casi di cui all'art. 35 della L.R. 3/2000 ed ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006.


ART. 13 - Il presente decreto va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, al Comune di Paese, all'Arpav Dipartimento Provinciale di Treviso, all'Osservatorio Rifiuti di Castelfranco Veneto e affisso all'albo della Provincia e del Comune.

dott. Carlo RA...





PROVINCIA DI TREVISO



ALLEGATO AL D.D.P. 404/2008 DEL 04.06.2008

DITTA T.ER.R.A. - SEDE LEGALE PAESE, VIA BALDROCCO, 80.
PRESCRIZIONI GESTIONALI SUI RIFIUTI APPARTENENTI ALLA TIPOLOGIA E
DELL'ART.2 D.D.P. 404/2008 DEL 04.06.2008

PARTE I

Le terre e rocce derivanti da attività di scavo con ubicazione e caratteristiche rispondenti ai seguenti requisiti:

1. ubicazione dello scavo:
 - 1.1. in aree verdi o residenziali;
 - 1.2. al di fuori di una fascia di 20 metri dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico, così come individuate all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e successive modifiche;
 - 1.3. non in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera;
 - 1.4. al di fuori di aree interessate da interventi di bonifica, anche conclusi;
2. caratteristiche dell'area di scavo:
 - 2.1. assenza di serbatoi o cisterne interrati, sia dismesse che rimosse che in uso e che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modifiche e integrazioni
 - 2.2. assenza di attività che rientrano fra quelle definite dal decreto ministeriale n. 185 del 16 Maggio 1989;
 - 2.3. assenza impianti assoggettati alla disciplina del D.Lgs. n. 334/1999 e ss.mm.ii. relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
 - 2.4. assenza di impianti assoggettati alla disciplina del D.Lgs 59/2005 e ss.mm.ii, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC;
 - 2.5. impianti autorizzati allo svolgimento di attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi degli artt. 208, 210, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, ad esclusione degli inerti; possono essere conferite in impianto accompagnate da sola dichiarazione, conforme al modello di cui alla parte II del presente allegato, compilata e sottoscritta dal produttore.





Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ via _____
in _____ qualità di _____ legale rappresentante della ditta
_____ (come identificata nella sezione produttore) in
riferimento al conferimento dei rifiuti da eseguirsi presso l'impianto ubicato in
_____ via _____
della ditta _____ con sede legale a
_____ via _____
autorizzato con DDP _____, rilasciato dalla Provincia di Treviso.

DICHIARA ED ATTESTA

(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

che il rifiuto descritto nella sezione rifiuto della presente scheda deriva da attività di scavo con ubicazione e caratteristiche rispondenti ai seguenti requisiti:

1. ubicazione dello scavo:

- 1.1. in aree verdi o residenziali;
- 1.2. al di fuori di una fascia di 20 metri dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico, così come individuate all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e successive modifiche;
- 1.3. non in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera;
- 1.4. al di fuori di aree interessate da interventi di bonifica, anche conclusi;

2. caratteristiche dell'area di scavo:

- 2.1. assenza di serbatoi o cisterne interrate, sia dismesse che rimosse che in uso e che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modifiche e integrazioni
- 2.2. assenza di attività che rientrano fra quelle definite dal decreto ministeriale n. 185 del 16 Maggio 1989;
- 2.3. assenza impianti assoggettati alla disciplina del D.Lgs. n. 334/1999 e ss.mm.ii. relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
- 2.4. assenza di impianti assoggettati alla disciplina del D.Lgs 59/2005 e ss.mm.ii, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC;
- 2.5. impianti autorizzati allo svolgimento di attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi degli artt. 208, 210, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, ad esclusione degli inerti;

Luogo e data _____

Timbro e firma del produttore _____

